*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 23

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 27 gennaio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1975



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1975, n. **804**.

**Istituzione del ruolo unico del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la tabella del ruolo organico ordinario della carriera di concetto amministrativa allegata alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Vista la tabella *D*, allegata al decreto ministeriale 20 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è proceduto alla specificazione delle nuove dotazioni organiche e delle nuove qualifiche del ruolo del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la tabella *B*, allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1973, con il quale, ai sensi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 18 mag-

gio 1972, n. 473, si è proceduto, fra l'altro, alla rideterminazione della struttura del ruolo organico del predetto personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione civile dell'interno ed alla specificazione della nuova pianta organica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con il quale è stato istituito il ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale le dotazioni organiche della carriera di concetto amministrativa e della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, sono state ridotte alle misure indicate per ciascuna carriera nella tabella allegata allo stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di istituire un ruolo unico per il personale della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, unificando, a tal fine, i predetti ruoli ordinari della carriera di concetto amministrativa e della carriera di concetto di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Accertato il riassorbimento di tutti i posti in soprannumero istituiti ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Viste le tabelle *C* e *D* dei ruoli ordinari della carriera di concetto amministrativa e della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1975;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli della carriera di concetto amministrativa e della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 3 luglio 1975, sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito il ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le attribuzioni del personale appartenente al suddetto ruolo sono quelle stabilite dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077. All'ulteriore specificazione delle attribuzioni medesime si provvederà, in quanto occorra, con decreto ministeriale.

Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Art. 3.

Gli impiegati in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli di cui al precedente art. 1, sono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 2, conservando la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

Gli inquadramenti disposti ai sensi del precedente comma sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nella rispettiva qualifica di provenienza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati che conseguano, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la nomina alla qualifica di segretario principale nei ruoli di cui al precedente art. 1, mediante i relativi concorsi di passaggio di carriera, nonchè nei confronti di coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina alla qualifica di segretario dei ruoli, di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1975

LEONE

MORO — COSSIGA — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 53*

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO.

| Qualifica | Numero dei posti | Parametro |
|---|---|---|
| Segretario capo | 105 | 370 |
| Segretario principale | 470 | 297<br>255 |
| Segretario | 454 | 218<br>178<br>160 |
| Totale | 1.029 | |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1975.

**Sostituzione di due membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1973, concernente la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Visto il telegramma in data 1° luglio 1975, con il quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il direttore generale dott. Giuseppe Cavalcanti, in sostituzione del dott. Giuseppe Fauci nominato consigliere della Corte dei conti;

Visto il telegramma n. 51397 del 22 settembre 1975, con il quale il Ministro per la sanità ha designato, quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile, il dirigente superiore amministrativo dott. prof. Andrea Camera, in sostituzione del prof. Felice Graziano, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

*Articolo unico*

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono nominati membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile i sottoindicati funzionari:

Cavalcanti dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Camera dott., prof. Andrea, dirigente superiore amministrativo del Ministero della sanità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1975

LEONE

MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *dicembre* 1975
*Registro n.* 9 *Trasporti, foglio n.* 301

**(751)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

**Costituzione della riserva naturale « Valle Scura », in comune di S. Giustina Bellunese.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle Vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la zona denominata « Valle Scura », in comune di S. Giustina Bellunese (Belluno), della superficie di ha 220, sita ad una altitudine media di m 1200, di cui alla planimetria in scala 1:25.000 allegata al presente decreto, caratterizzata da formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la delibera n. 21 in data 2 luglio 1975, a tal fine formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ratificata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 31 luglio 1975.

Decreta:

Art. 1.

La località « Valle Scura », già indicata nelle premesse, situata in territorio di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in provincia di Belluno, individuata nella planimetria in scala 1:25.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

RISERVA NATURALE VALLE SCURA
IN COMUNE DI S. GIUSTINA BELLUNESE (BL)

scala 1: 25000

(687)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad esercitare un servizio pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767;

Vista la deliberazione n. 662 adottata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como in data 24 ottobre 1975;

Decreta:

Art. 1.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata ad esercitare un servizio pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili.

Art. 2.

Il servizio è esercitato presso lo stabilimento per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili di proprietà della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como tramite l'apposita azienda speciale, istituita ai sensi dell'art. 32, n. 4, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata a rilasciare, attraverso il servizio pubblico di cui all'art. 1, e secondo le norme dell'unito regolamento, le certificazioni inerenti alle prove eseguite sulla seta ed altri tessili dallo stabilimento di cui all'art. 2.

Art. 4.

L'azienda speciale stagionatura ed assaggio della seta ed altri tessili è autorizzata a riscuotere, per far fronte al costo delle prestazioni rese, introiti strettamente correlati al rimborso delle spese, in base alle tariffe approvate dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.

Art. 5.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è autorizzata a porre a disposizione dell'azienda speciale stagionatura ed assaggio seta ed altri tessili, per l'attuazione dei servizi di cui sopra, gli impianti e le attrezzature di sua proprietà esistenti nello stabilimento.

Art. 6.

E' abrogato il decreto ministeriale 28 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 18 marzo 1958, e relativo regolamento.

Roma, addì 20 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI STAGIONATURA E ASSAGGIO DELLA SETA ED ALTRI TESSILI PRESSO LO STABILIMENTO PUBBLICO DI COMO.

Art. 1.

In virtù del decreto ministeriale 20 dicembre 1975; è affidato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como il «Servizio di stagionatura ed assaggio della seta ed altri tessili» che viene svolto presso lo stabilimento pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili, di proprietà della camera medesima.

Art. 2.

Al funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio in questione provvede l'azienda speciale stagionatura ed assaggio seta ed altri tessili della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.

Art. 3.

Il servizio è a disposizione delle aziende che desiderano ricorrervi in relazione alla attività da esso svolta.

Il servizio provvede alla pesatura, stagionatura, assaggi, analisi, purga, prove, studi ed esperienze in genere, deposito magazzinaggio e custodia e qualsiasi altra analoga od affine o collegata operazione inerente alle sete, ai bozzoli, ai filati di ogni tipo, cascami, ecc. ed ogni altra materia tessile in genere.

L'azienda speciale uniformerà la propria opera ai dettami di eventuali convenzioni nazionali od internazionali vigenti o che potranno stabilirsi nel futuro nella particolare materia di sua competenza.

Art. 4.

Il direttore tecnico dell'azienda curerà l'adempimento, in qualità di direttore del servizio, dei compiti specificati dall'articolo precedente.

Art. 5.

A cura del direttore del servizio di cui all'art. 1, sarà predisposto un conveniente impianto di registrazione del movimento dei filati depositati dalle aziende interessate.

Art. 6.

Di ogni operazione eseguita sarà redatto un certificato steso su modulo, preventivamente approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ogni certificato redatto in originale e copie sarà numerato progressivamente, porterà la firma del direttore del servizio nonchè il visto del Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como o di persona da lui delegata e il timbro a secco della camera stessa (servizio per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili).

Art. 7.

I responsi del servizio saranno esclusivamente di carattere tecnico.

Art. 8.

I filati ed i tessuti durante il periodo di permanenza nei locali dello stabilimento per le necessarie operazioni di stagionatura o di assaggio, verranno convenientemente custoditi e assicurati.

Art. 9.

Presso lo «stabilimento pubblico per la stagionatura e l'assaggio della seta ed altri tessili» è istituita una commissione tecnica di vigilanza.

Art. 10.

La commissione ha il compito di esercitare il controllo tecnico del servizio di stagionatura ed assaggio della seta, nonchè ad emettere i pareri e le risoluzioni di carattere tecnico relativi al miglioramento e potenziamento del servizio, pareri e risoluzioni da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'azienda.

La commissione è composta di tre membri, cittadini italiani, nominati dalla camera di commercio, sentite le associazioni di categoria interessate.

I membri durano in carica tre anni e possono venire riconfermati.

Nel loro seno, eleggono un presidente.

Il funzionamento della commissione, i cui compiti sono di esclusivo carattere tecnico, avverrà secondo norme analoghe a quelle che regolano il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'azienda, in quanto applicabili.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda provvederà ad approvare un regolamento per le operazioni di stagionatura, pesatura, assaggio, purga, ecc. in armonia con le norme vigenti in materia in Italia e all'estero.

Le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione di tali norme verranno decise inappellabilmente dalla commissione tecnica di vigilanza di cui all'articolo precedente.

(525)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

**Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948 e modificato con successivi decreti;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 28 aprile 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 ottobre 1975;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 12 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Art. 1. — L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, istituito ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 968, è ente di diritto pubblico ed esercita, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, le funzioni di istituto interregionale di credito agrario per le regioni del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.

Partecipano all'Istituto le casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo ».

« Art. 12. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici membri.

Il presidente e tre consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il vice presidente e gli altri otto consiglieri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti e scelti tra gli amministratori e i dirigenti degli istituti partecipanti.

La decadenza degli amministratori dell'Istituto federale dalla carica rivestita presso le casse di risparmio partecipanti comporta anche la decadenza dalla carica dell'Istituto federale.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri di amministrazione durano in carica due anni.

Tutti sono rieleggibili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

*Il Ministro*: COLOMBO

(290)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

**Modificazioni ai criteri per la composizione delle commissioni di esami presso l'ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) e presso il club nautico Versilia di Viareggio.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1973;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 25 febbraio 1974;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1974;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1974 è sostituito con il seguente:

« I criteri per la composizione delle commissioni d'esame presso l'ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) sono i seguenti:

1) *per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere a) e b) del già citato art. 20:*

presidente: il direttore dell'ufficio sport velico della Marina militare (Marivela) o un suo delegato;

primo membro: un ufficiale della Marina militare del Corpo di stato maggiore;

secondo membro: un ufficiale della Marina militare, esperto velista, istruttore o tesserato F.I.V.;

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

primo membro: come sopra;

secondo membro: un ufficiale della Marina militare del Corpo del genio navale ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 21 aprile 1975 è sostituito con il seguente:

« I criteri per la composizione delle commissioni d'esame presso il club nautico Versilia sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del già citato art. 20:

presidente: il presidente del club nautico Versilia o persona dallo stesso delegata;

primo membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso, oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

secondo membro: un esperto in navigazione a vela, istruttore o tesserato F.I.V.;

segretario: un socio del club predetto;

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del suddetto art. 20:

presidente: come sopra;

primo membro: come sopra;

secondo membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di prima categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina;

segretario: come sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

*Il Ministro per la marina mercantile*
GIOIA

*Il Ministro per i trasporti*
MARTINELLI

(626)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

**Costituzione della riserva naturale « Monti del Sole », nei comuni di Sedico e Sospirolo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stao per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle Vette Feltrine, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la zona denominata « Monti del Sole », compresa nei comuni di Sedico e Sospirolo (Belluno), della superficie di ha 3032, sita ad una altitudine media di m 1250 di cui alla planimetria in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, caratterizzata da formazioni boschive naturali, insediamenti floristici originali e fauna di particolare valore;

Rilevato che la riserva naturale in questione, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, ha formato oggetto di indagini e studi di carattere naturalistico e biologico;

Vista la delibera n. 21 in data 2 luglio 1975, a tal fine formulata dal comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ratificato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 31 luglio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La località « Monti del Sole », già indicata nelle premesse, situata in territorio di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nei comuni di Sedico e Sospirolo, provincia di Belluno, individuata nella planimetria in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in riserva naturale.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonché ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

RISERVA NATURALE MONTI DEL SOLE
NEI COMUNI DI SEDICO E SOSPIROLO (BL)
SCALA 1: 50'000
N
Km 19
p.te
della Muda
S.S. N.203
La Stanga
Monte Alto
2069
Cordevole
Km 10
Lago
del Mis

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina;

Viste le dimissioni del sig. Igino Ciaramella da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio;

Vista la nota n. 003566 del 25 agosto 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Michele D'Apuzzo in sostituzione del sig. Igino Ciaramella, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele D'Apuzzo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del sig. Igino Ciaramella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

*Il Ministro*: TOROS

(534)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli;

Viste le dimissioni del dott. Giovanni Ficara da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 1138 del 5 settembre 1975, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Franco De Rosa in sostituzione del dott. Giovanni Ficara, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco De Rosa è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Giovanni Ficara, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

*Il Ministro*: TOROS

(535)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

**Classificazione fra le provinciali di tre strade in provincia di Verona.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1974, n. 53, con la quale l'amministrazione provinciale di Verona ha chiesto l'emissione del decreto di classificazione fra le provinciali delle seguenti tre strade comunali:

1) « Bolca-Cracchi-confine con la provincia di Vicenza per Crespadoro » dalla strada provinciale n. 17 « della Val d'Alpone » alla contrada Cappello in corrispondenza del confine con la provincia di Vicenza - dell'estesa di km 3 + 600;

2) « dei Foroni » dal centro abitato di Valeggio sul Mincio al confine con la provincia di Mantova per Marengo Marmirolo - dell'estesa di km 6 + 400;

3) « Zimella-Spessa » dal centro abitato di Zimella dalla strada statale n. 500 per le località di Le Laste e Carminati fino al confine con la provincia di Vicenza in corrispondenza del ponte sul fosso Ronego sulla strada Bagnolo-Spessa - dell'estesa di km 4 + 000,

per una lunghezza complessiva di circa km 14 + 000;

Visto il voto n. 641 del 7 ottobre 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le strade anzidette possiedono i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d*), della citata legge n. 126 e possono, quindi, essere classificate provinciali;

Ritenuto, pertanto, che le strade in parola possono essere provincializzate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti tre strade comunali:

1) « Bolca-Cracchi-confine Vicenza per Crespadoro »;

2) « dei Foroni »;

3) « Zimella-Spessa »,

di cui alle premesse per una lunghezza complessiva di km 14 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1976

*Il Ministro*: BUCALOSSI

(681)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Brescia

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1975, n. 2721, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Brescia, con sede sociale in Brescia, via Bruni, 17, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(642)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1975, registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 117, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig Di Iorio Francesco, titolare di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, avverso il provvedimento di recupero di somme erroneamente pagate in più a titolo di pensione, in quanto tali somme sono state percepite in buona fede dall'interessato e consumate per le ordinarie esigenze di vita.

(693)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli da semi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 7, pag. 9086, penultimo comma, sesta alinea, dopo la parola « raffinazione » aggiungere « nazionali e »;

all'art. 8, pag. 9088, seconda lettera *B*), terza alinea, in luogo di: « ... in contezioni *inferiori* a 50 kg ... », leggasi: « ... in contezioni *fino* a 50 kg ... »;

all'art. 11, pag. 9089, lettera *a*), seconda alinea, in luogo di: « ... la *denaturazione* del contenuto ... », leggasi: « ... la *determinazione* del contenuto ... ».

(945)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pianoro

Con decreto 26 luglio 1975, n. 552/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno situato in sponda sinistra lungo il torrente Savena, in frazione di Rastignano del comune di Pianoro (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6 mappale 58 della superficie di ha 0.32.20 ed indicato nell'estratto di mappa 23 agosto 1971 in scala 1:2000 con allegata proposta di sdemanializzazione dell'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(710)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Podenzano

Con decreto 15 novembre 1974, n. 561/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso in sponda sinistra del torrente Nure nel comune di Podenzano (Piacenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32 mappale 119 della superficie di mq 20200 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 ottobre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(711)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bariano

Con decreto 29 luglio 1975, n. 612/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno pertinenziale al fiume Serio in comune di Bariano (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo ai mappali 1988/*b* (mq 90) e 1991/*b* (mq 2530) della superficie complessiva di mq 2620 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 dicembre 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(712)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Villa Verde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Villa Verde (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346/M)

### Autorizzazione al comune di Ardauli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Ardauli (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347/M)

### Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Milis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348/M)

### Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Morgongiori (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349/M)

**Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Norbello (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(350/M)**

**Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Nurachi (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(351/M)**

**Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Nureci (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(352/M)**

**Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(353/M)**

**Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(354/M)**

**Autorizzazione al comune di Castenaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Castenaso (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(355/M)**

**Autorizzazione al comune di Locatello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Locatello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(356/M)**

**Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Pedavena (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(357/M)**

**Autorizzazione al comune di Bagnolo di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Bagnolo di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(358/M)**

**Autorizzazione al comune di Chiesina Uzzanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.243.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(359/M)**

**Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(360/M)**

**Autorizzazione al comune di Fontevivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Fontevivo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.002.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(361/M)**

**Autorizzazione al comune di Piacenza d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Piacenza d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(362/M)**

**Autorizzazione al comune di Pernumia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Pernumia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(363/M)**

**Autorizzazione al comune di Pessano con Bornago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Pessano con Bornago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(364/M)**

**Autorizzazione al comune di Cervignano d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Cervignano d'Adda (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(365/M)**

**Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(366/M)**

**Autorizzazione al comune di Piubega ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Piubega (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(367/M)**

**Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(368/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(369/M)**

**Autorizzazione al comune di Villadeati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Villadeati (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(370/M)**

**Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.036.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(371/M)**

**Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 695.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(372/M)**

**Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.582.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(373/M)**

**Autorizzazione al comune di Fara Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Fara Vicentino (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.584.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(374/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelgomberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Castelgomberto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(375/M)**

**Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(376/M)**

**Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(377/M)**

**Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378/M)

**Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379/M)

**Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.786.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380/M)

**Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Bibbona (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381/M)

**Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(382/M)

**Autorizzazione al comune di Castiglione della Pescaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.596.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(383/M)

**Autorizzazione al comune di Castel del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Castel del Piano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384/M)

**Autorizzazione al comune di Poggio Renatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Poggio Renatico (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.046.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385/M)

**Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386/M)

**Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.703.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387/M)

**Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388/M)

**Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389/M)

**Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(390/M)

**Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 49.526.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391/M)

**Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.147.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(392/M)**

**Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(393/M)**

**Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(394/M)**

**Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(395/M)**

**Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(396/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(397/M)**

**Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(398/M)**

**Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(399/M)**

**Autorizzazione al comune di Mazzarrà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(400/M)**

**Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(401/M)**

**Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Letojanni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(402/M)**

**Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(403/M)**

**Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(404/M)**

**Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(405/M)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorsi a complessivi centonove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso centonove posti di sperimentatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per complessivi centonove posti di sperimentatore, nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

*Di seguito a ciascun concorso sono indicate le lauree richieste per l'ammissione e il diario delle prove scritte che si svolgeranno in Roma, via Torino, 45, con inizio alle ore 8,30.*

I relativi programmi di esame sono indicati nell'allegato al presente decreto:

concorso a due posti con programma di esame in biofisica, laurea in fisica o in matematica o in scienze agrarie:

prove scritte: 10, 11 e 12 maggio 1976;

concorso a cinque posti con programma di esame in meccanizzazione agricola, laurea in scienze agrarie, o in ingegneria civile o industriale:

prove scritte: 13, 14 e 15 maggio 1976;

concorso a sette posti con programma di esame in selvicoltura, laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in ingegneria idraulica:

prove scritte: 17, 18 e 19 maggio 1976;

concorso a cinque posti con programma di esame in difesa del suolo, laurea in scienze agrarie o in scienze geologiche o in ingegneria idraulica:

prove scritte: 20, 21 e 22 maggio 1976;

concorso a sei posti con programma di esame in zootecnia, laurea in scienze agrarie o in scienze della produzione animale:

prove scritte: 24, 25 e 26 maggio 1976;

concorso a nove posti con programma di esame in industrie agrarie, laurea in chimica, o in chimica industriale o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienza delle preparazioni alimentari o in ingegneria chimica, oppure in chimica e tecnologia farmaceutiche:

prove scritte: 3, 4 e 5 giugno 1976;

concorso a dodici posti con programma di esame in chimica, laurea in chimica o in chimica industriale, oppure in chimica e tecnologia farmaceutiche:

prove scritte: 7, 8 e 9 giugno 1976;

concorso a cinque posti con programma di esame in fitopatologia, laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali:

prove scritte: 10, 11 e 12 giugno 1976;

concorso a venti posti con programma di esame in biologia, laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche, o in scienze naturali:

prove scritte: 14, 15 e 16 giugno 1976;

concorso a quattordici posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree, laurea in scienze agrarie:

prove scritte: 21, 22 e 23 giugno 1976;

concorso a ventiquattro posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee, laurea in scienze agrarie:

prove scritte: 24, 25 e 26 giugno 1976.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

*b)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c)* aver sempre tenuto buona condotta;

*d)* essere fisicamente idonei all'impiego;

*e)* aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate e allegare ad ognuna i documenti ed i titoli che ritengono di sottoporre a valutazione; ad ogni domanda debbono comunque essere allegati i documenti dichiarati al precedente n. 11.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati a qualsiasi titolo al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il Ministero non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

*a*) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

*b*) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

*d*) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*e*) a 55 anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo uguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione dei titoli di studio dovranno essere prodotti i relativi certificati di laurea con il punteggio riportato.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato quella orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e in quella pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, nei giorni e nel luogo indicati all'art. 1.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove di esame la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato gli esami e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrarne il possesso facendo pervenire al Ministero entro 20 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi, qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro.

Per l'applicazione dei benefici non previsti da detta legge dovranno produrre:

*a*) *gli invalidi di guerra e categorie assimilate*: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) *gli invalidi per servizio*: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c*) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*d*) *gli invalidi civili*: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

*e*) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*f*) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

*g*) *gli orfani e le vedove dei caduti per servizio*: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

*h*) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) compro-

vante la qualità di invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

*i)* le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

*l)* i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

*m)* gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

*n)* i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

*o)* i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

*p)* i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

*q)* i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r)* il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

*s)* gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

*t)* i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r)*, *s)* e *t)* possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

### Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di merito, le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tali pubblicazioni sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

### Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato a una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspi-

rante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziario, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio presso le sedi degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1975

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1976
*Registro n.* 1 *Agricoltura, foglio n.* 38

---

## PROGRAMMI DI ESAME

### CONCORSO A DUE POSTI CON PROGRAMMA IN BIOFISICA

*Prove scritte*:

1) biofisica applicata al metabolismo dei vegetali;

2) soluzione matematica di problemi attinenti la bioclimatologia e lo sviluppo degli organismi vegetali;

3) diagrammi di flusso e loro traduzione in linguaggio di Fortran.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte e metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

impostazione di programmi all'elaboratore elettronico.

### CONCORSO A CINQUE POSTI CON PROGRAMMA IN MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

*Prove scritte*:

1) aspetti descrittivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici;

2) scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture;

3) criteri, mêtodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
principi di tecnica della meccanizzazione;
metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

### CONCORSO A SETTE POSTI CON PROGRAMMA IN SELVICOLTURA

*Prove scritte*:

1) ecologia forestale;
2) selvicoltura;
3) dendrometria e assestamento forestale.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

riconoscimento delle principali specie di piante forestali.

### CONCORSO A CINQUE POSTI CON PROGRAMMA IN DIFESA DEL SUOLO

*Prove scritte*:

1) il suolo e le sue caratteristiche fisico-chimiche;

2) fenomeni regressivi della stabilità e fertilità del suolo (erosioni, trasporti e deposizione dei materiali solidi, sommersione e saturazione idrica del suolo, impoverimento idrico del suolo). Cause predisponenti e determinanti. Danni che ne derivano;

3) criteri informativi della difesa del suolo e relativi interventi tecnici con particolare riguardo alle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

*Prova orale*:

discussione sulle materie di cui alle prove scritte e pratica;
elementi di metodologia statistica nella sperimentazione agraria.

*Prova pratica*:

esame critico di sistemazioni preesistenti in un determinato ambiente pedoclimatico. Riconoscimento di alcuni suoli e valutazione delle loro proprietà fondamentali.

### CONCORSO A SEI POSTI CON PROGRAMMA IN ZOOTECNIA

*Prove scritte*:

1) miglioramento genetico animale;
2) alimentazione del bestiame;
3) tecniche di allevamento per le diverse specie animali di interesse zootecnico.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
conservazione ed utilizzazione dei foraggi;
nozioni di zootecnia speciale;
metodologia sperimentale e nozioni di metodologia statistica.

*Prova pratica*:

valutazione delle principali specie animali di interesse zootecnico;
valutazione qualitativa dei foraggi e dei mangimi;
razionamento delle principali specie animali di interesse zootecnico.

### CONCORSO A NOVE POSTI CON PROGRAMMA IN INDUSTRIE AGRARIE

*Prove scritte*:

1) chimica degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali);

2) microbiologia ed enzimologia degli alimenti (vino, latte e derivati, olio, conserve vegetali);

3) tecnologie fondamentali di trasformazione (uve, latte, olive, ortofrutticoli).

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

analisi ed esami degli alimenti oggetto delle prove scritte.

CONCORSO A DODICI POSTI CON PROGRAMMA IN CHIMICA

*Prove scritte*:

1) chimica vegetale;
2) chimica agraria;
3) industrie agrarie.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

CONCORSO A CINQUE POSTI CON PROGRAMMA IN FITOPATOLOGIA

*Prove scritte*:

1) malattie parassitarie;
2) malattie non parassitarie;
3) difesa e diserbo.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

riconoscimento delle principali fitopatie e di preparati fitopatologici microscopici.

CONCORSO A VENTI POSTI CON PROGRAMMA IN BIOLOGIA

*Prove scritte*:

1) biologia generale;
2) chimica biologica;
3) microbiologia agraria.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

riconoscimento di organi riproduttivi e di preparati istologici delle specie erbacee ed arboree di rilevante interesse colturale.

CONCORSO A QUATTORDICI POSTI CON PROGRAMMA IN AGRONOMIA E COLTIVAZION ARBOREE

*Prove scritte*:

1) agronomia generale;
2) coltivazioni arboree;
3) miglioramento genetico generale.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar.

CONCORSO A VENTIQUATTRO POSTI CON PROGRAMMA IN AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

*Prove scritte*:

1) agronomia generale;
2) coltivazioni erbacee;
3) miglioramento genetico vegetale.

*Prova orale*:

le materie delle prove scritte;
metodologia sperimentale.

*Prova pratica*:

rilievi su coltura in campagna.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

(420)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Modificazione del numero dei posti, da duecentosedici a duecentodue, del concorso, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1975 col quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentosedici posti di segretario comunale in prova (primo comma) con la precisazione (secondo comma) che tale numero sarebbe stato aumentato: *a*) in ragione di due terzi dei posti che si sarebbero resi vacanti fino al 30 giugno 1975 in applicazione degli articoli 1, secondo comma, e 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749; *b*) dei posti non attribuiti a seguito dell'espletamento del concorso per soli titoli per la nomina a segretario comunale della qualifica iniziale indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1975, in applicazione del sesto comma del richiamato art. 31;

Visto l'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 587, con cui viene disposta la copertura della metà dei posti della qualifica iniziale di segretario comunale, vacanti all'entrata in vigore della legge stessa, mediante concorso per titoli e colloquio, riservato agli incaricati delle funzioni di segretario comunale in possesso di determinati requisiti e viene contemporaneamente sancita l'abrogazione dei commi primo, secondo e sesto del menzionato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749/1972 nonchè la revoca del concorso per soli titoli bandito col citato decreto ministeriale 30 gennaio 1975;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare l'art. 1 del menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 1975 in relazione alla suindicata nuova normativa e tenendo conto dei posti vacanti al 30 giugno 1975;

Decreta:

L'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1975 in premessa citato è modificato come segue: « E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a duecentodue posti di segretario comunale in prova (parametro 190) ».

Il secondo comma del medesimo articolo è abrogato.

Roma, addì 22 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(999)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1975, n. 3114, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81, del 25 marzo 1975, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerata l'opportunità di aggregare alla commissione stessa un membro aggiunto per gli esami in lingua francese;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quindici posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1975, n. 3114, è costituita come segue:

*Presidente*:

Maggiulli dott. Antonio, primo dirigente.

*Membri*:

Scarpati Cioffari dott. Sergio, direttore di divisione ad esaurimento;

Costantini dott. geom. Domenico, direttore aggiunto di divisione;

Malventano dott. Riccardo, direttore aggiunto di divisione;

La Marca dott. proc. Salvatore, direttore aggiunto di divisione.

*Segretario*:

Interlandi prof. dott. Gaetano Giacomo, direttore di sezione.

*Membro aggiunto*:

Serdoz prof. Laura Nicoletta, insegnante di lingua francese presso il liceo ginnasio di Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 giugno 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *novembre* 1975
*Registro n.* 47 *Poste, foglio n.* 276

(722)

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1975, n. 3184, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la dichiarazione del primo dirigente Altieri dott. Carlo, con la quale il medesimo ha fatto presente che si trova nella impossibilità di assolvere l'incarico di membro della succitata commissione, perchè legato da vincoli di parentela entro il quarto grado con uno dei candidati del concorso stesso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il primo dirigente Grandinetti dott. proc. Giovanni, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 febbraio 1975, n. 3096, in sostituzione del primo dirigente Altieri dott. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Roma, addì 20 settembre 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1975
*Registro n.* 50 *Poste, foglio n.* 238

(723)

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XIV).**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1975, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova, nel ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1975, n. 3180, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che al primo dirigente Fallarino dott. Manlio, membro della suddetta commissione, sono state affidate, con effetto dal 21 agosto 1975, le funzioni di direttore provinciale di Benevento, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il primo dirigente Golia dott. Armando è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XIV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124, in sostituzione del primo dirigente Fallarino dott. Manlio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1975

*Il Ministro*: ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *dicembre* 1975
*Registro n.* 50 *Poste, foglio n.* 233

(724)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, con assegnazione allo ufficio esercizio navigazione di Messina.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto la stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1975, n. 776, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 8, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a nove posti di operaio qualificato in prova, mestiere di carpentiere in legno, con assegnazione allo ufficio esercizio navigazione di Messina;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

*Presidente*:

La Rocca dott ing. Mario, ispettore principale.

*Membri*:

Scattareggia Salvatore, capo tecnico sovrintendente;

La Ferrera Francesco, capo tecnico superiore;

Busalacchi Maria, segretario superiore.

*Segretario*:

Di Salvo Vincenzo, segretario.

Roma, addì 16 gennaio 1976

*Il direttore generale*: MAYER

(645)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile.**

Nel supplemento ordinario ai Bollettini ufficiali del Ministero della pubblica istruzione, parte II, numeri 47 e 48 rispettivamente del 20 e 27 novembre 1975, sono state pubblicate le relazioni delle commissioni e le graduatorie dei vincitori e idonei dei concorsi, per il conferimento di posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1975-76, banditi con decreti ministeriali 6 maggio 1975 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 22 maggio 1975.

**(721)**

# OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna) - tel. 051/895013.

**(787)**

# OSPEDALE «DEI BIANCHI V. E. III» DI CORLEONE

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

**(789)**

# OSPEDALE «FELTRINELLI» DI GARGNANO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico-chirurgo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico-chirurgo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 16 ottobre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gargnano (Brescia) - tel. 0365/71151.

**(791)**

# OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Adrano (Catania).

**(843)**

# OSPEDALE «S. GIOVANNI EVANGELISTA» DI TIVOLI

**Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione ed osservazione**

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 816, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso, accettazione ed osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

**(785)**

# OSPEDALE CIVICO «S. LAZZARO» DI ALBA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo), via Ospedale, 18 - tel. 30031.

**(790)**

## ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

**Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'istituto ortopedico «Rizzoli» di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna, via Putti, 17.

(788)

## OSPEDALE CIVILE DI S. CESARIO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari numeri 119/75, 143/75 e 249/75, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario (Lecce).

(834)

## OSPEDALE CIVILE DI GENZANO DI ROMA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genzano di Roma - tel. 9397193.

(836)

## OSPEDALE DI JESI

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 ottobre 1975, n. 517, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Jesi (Ancona), piazza Spontini, 8.

(835)

## ISTITUTO DI CURA E DI RIPOSO «GIOVANNI XXIII» ED OPERE PIE ANNESSE DI BOLOGNA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 388, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anatomo patologo del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna, via Riva Reno, 77.

(786)

## OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

**Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 novembre 1975, n. 293, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 1000 (intestata al tesoriere dell'ente: Banca popolare della Murgia, agenzia di Minervino Murge).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(792)

## OSPEDALE CIVILE «S. GIUSEPPE» DI URBANIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Urbania (Pesaro), via Garibaldi, 21 - telefono 61221.

**(782)**

## OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI ANNESSI DI VIGEVANO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 ottobre 1975, n. 167, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del pronto soccorso e accettazione medica;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vigevano (Pavia), corso Milano, 19 - tel. 70151.

**(783)**

## OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 148/1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia) - tel. 837661-62.

**(784)**

# REGIONI

## REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1975, n. **14.**

**Erogazione per l'anno 1974 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici e alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1974.

Tali contributi vengono erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali, concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

I contributi, da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:

*a*) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denunce agli uffici fiscali;

*b*) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino a un massimo di L. 45 per autobus/km.

Il contributo complessivo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, per quelle linee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zone montane o che superino il dislivello di 500 metri, e infine per le autolinee di imprese private che nel 1974 non abbiano raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/km di percorrenza sulle autolinee regionali e i 200.000 autobus/km su tutte le autolinee esercitate.

I contributi dovranno essere contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico annuale.

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale e alle corse-*bis* denunciate.

Art. 3.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che non abbiano rispettato il disciplinare o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa a ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.

Sono altresì escluse le imprese che nel 1974 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.

Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.

Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga, anche indirettamente con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4.

La domanda di contributo deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla regione Marche - Assessorato ai trasporti - Direzione compartimentale dei trasporti in concessione.

Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione del concessionario, nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 3;

conto economico della gestione 1974 relativo a tutte le attività aziendali;

elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);

copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'anno 1974;

elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1974 da provincie, comuni e altri enti;

indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1974;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

Le modalità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti articoli 1, 2 e 3. Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 750 milioni.

Al pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi da stanziarsi a conto del capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Contributi, per l'anno 1974, agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori » e con la dotazione di lire 750 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con propria deliberazione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, apposito capitolo avente la denominazione e la dotazione indicate nel secondo comma del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 marzo 1975

TIBERI

---

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1975, n. **15.**

**Adesione della regione Marche all'Istituto nazionale per la sociologia rurale (INSOR).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche aderisce, quale socio benemerito, alla associazione « Istituto nazionale per la sociologia rurale - INSOR », avente sede in Roma.

L'adesione avviene con le modalità stabilite dallo statuto dell'associazione stessa.

Art. 2.

La quota associativa della regione Marche, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'INSOR, è fissata in annue L. 1.000.000.

L'onere di cui al precedente comma per l'anno 1975 fa carico al cap. 1101406 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Quota di adesione all'associazione "Istituto nazionale per la sociologia rurale - Roma" » e con dotazione di L. 1.000.000.

Lo stanziamento del cap. 1147001 è ridotto di pari importo.

Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1101406 istituito per effetto del comma precedente; all'onere relativo si fa fronte con la quota spettante all'ente Regione del fondo di cui all'art. 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 18 marzo 1975

TIBERI

---

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **16.**

**Modifica dell'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, concernente la costituzione delle comunità montane.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Dopo il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso che gli statuti delle disciolte comunità e dei disciolti consigli di valle nulla prevedano, ovvero che le previsioni in essi contenute risultino per qualsiasi causa inapplicabili, in tutti i rapporti giuridici afferenti alle disciolte comunità montane e ai disciolti consigli di valle subentrano le comunità montane costituite ai sensi della presente legge, secondo le rispettive competenze territoriali.

A richiesta di qualsiasi interessato il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta, nomina un commissario incaricato delle operazioni di inventario e di devoluzione del patrimonio trasferito ai sensi del comma precedente ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 marzo 1975

TIBERI

---

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. **17.**

**Provvedimenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di competenza e di interesse degli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interventi per agevolare la realizzazione di opere pubbliche*

Per agevolare la esecuzione dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione di opere pubbliche, nonchè la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, di competenza e di interesse degli enti locali indicati nel successivo art. 2, la Regione concede un contributo annuo costante nella misura del 5 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria, per la durata di 35 anni.

La misura del contributo è elevata al 7 per cento per le opere da realizzarsi nel territorio di comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane.

Art. 2.

*Opere ammissibili*

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai consorzi tra gli enti predetti per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche e infrastrutture di pubblica utilità:

*a)* costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, compresi quelli delle zone rurali;

*b)* costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione delle fognature e di impianti di depurazione delle acque reflue;

*c)* impianti di adduzione secondaria per la distribuzione di gas metano per usi domestici e industriali;

*d)* costruzione, ampliamento, completamento e sistemazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di origine industriale;

*e)* costruzione di impianti per mercati all'ingrosso di prodotti ittici, zootecnici e ortofrutticoli.

Tali contributi possono altresì essere concessi su richiesta degli enti di cui al comma precedente, al consorzio di bonifica territorialmente competente.

Art. 3.

*Formazione e approvazione dei programmi di opere pubbliche*

La giunta regionale, per ciascuno degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, è autorizzata alla concessione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi del comma secondo del presente articolo e nell'osservanza dei limiti di intervento settoriale e territoriale stabiliti nell'allegato *A*.

Nella formazione della graduatoria sono considerati prioritari nell'ordine:

1) i completamenti di opere parzialmente realizzate e non potute completare per insufficiente finanziamento;

2) le opere e i servizi aventi dimensione comprensoriale;

3) le opere da realizzarsi e i servizi da attuarsi in comuni di interesse turistico o storico;

4) le opere da realizzarsi e i servizi da attuarsi che presentino il più alto indice di redditività sociale ed economica quale risulta dall'analisi dei benefici sociali ed economici che si intendono conseguire, evidenziati dai relativi indicatori di prodotti;

5) le opere da realizzarsi e i servizi da attuarsi nei comuni compresi nelle zone di influenza della Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

6) i lavori per la trasformazione di importanti opere, anche se realizzate, totalmente o in parte, con diversa destinazione.

Il 45 per cento del totale degli investimenti è riservato prioritariamente per le opere da realizzarsi nel territorio dei comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane e dei comuni compresi nella speciale legislazione per il Mezzogiorno.

Le opere che non possono essere integralmente finanziate sono suddivise dall'ente interessato in lotti funzionali.

Sono escluse dalla graduatoria di cui al primo comma del presente articolo le opere che risultano in contrasto con le linee del piano regionale di assetto del territorio o del piano regionale di sviluppo economico.

Art. 4.

*Interventi per favorire la pubblicizzazione dei servizi di trasporto*

La Regione promuove, anche prima della adozione del piano generale dei trasporti, la costituzione di consorzi di rilevanza regionale tra enti locali, per la gestione di servizi pubblici di trasporto.

Art. 5.

*Concessione di contributi per interventi nel settore dei trasporti*

Ai consorzi previsti dal precedente art. 4, la Regione concede:

1) un contributo in capitale nella misura non superiore al 50 per cento, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto dei materiali rotabili e per l'acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori;

2) un contributo annuo costante per 35 anni, nella misura del 5 per cento, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e la sistemazione di stabili destinati o da destinarsi ad autorimesse od officine, per i relativi impianti fissi; la misura del contributo è elevata al 7 per cento per le opere da realizzarsi nel territorio di comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane.

Fino a quando non saranno costituiti i consorzi di cui al predetto art. 4, i contributi previsti nel primo comma del presente articolo sono concessi agli enti locali, alle aziende pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica e alle società cooperative costituite tra i soci lavoratori aventi per scopo la gestione dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 6.

*Formazione del piano degli interventi nel settore dei trasporti*

I contributi di cui all'art. 5 della presente legge sono concessi con decreto del presidente della Regione sulla base dei piani di investimento presentati dai consorzi, dagli enti, aziende e società previsti nel predetto art. 5, approvati dalla giunta regionale e sono riservati prioritariamente, per una quota pari al 45 per cento, per il finanziamento dei piani di investimento riguardanti territori dei comuni compresi nelle circoscrizioni delle comunità montane.

Art. 7.

*Programma di elettrificazione in zone rurali*

Per la concessione di contributi in conto capitale per la attuazione di un programma di elettrificazione in zone rurali di cui alla legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni.

Art. 8.

*Mutuo per il finanziamento interventi elettrificazione rurale*

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 7 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di pari importo alle migliori condizioni praticate dal mercato finanziario, purchè il tasso d'interesse annuo non superi il limite del 12,50 per cento, da estinguersi nel periodo massimo di anni 10 a rate annue costanti posticipate, con gli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, nonchè con istituti ed enti assicurativi e previdenziali autorizzati per legge.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 9.

*Approvazione progetti*

I progetti delle opere comprese nei piani redatti ai sensi dell'art. 3 della presente legge sono approvati con decreto del presidente della Regione. Con lo stesso decreto sono concessi i contributi previsti dal precedente art. 1 e viene nominato un collaudatore scelto tra quelli iscritti in apposito elenco predisposto annualmente dalla giunta regionale.

I collaudatori eseguono il collaudo in corso d'opera.

Art. 10.

*Dati statistici*

Gli enti interessati comunicano ogni mese agli uffici competenti della Regione i dati statistici sulla realizzazione delle opere finanziate, corredandoli della relazione del direttore dei lavori.

La giunta, sulla base degli elementi pervenuti, promuove le iniziative utili ad assicurare la più spedita realizzazione dei programmi.

Art. 11.

*Dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e appalto dei lavori*

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e urgenza delle opere stesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli enti beneficiari delle provvidenze recate dalla presente legge sono autorizzati a indire le gare d'appalto e a procedere alla consegna dei lavori, nonchè a ordinare le forniture, sulla base del semplice affidamento alla concessione dei mutui da parte degli istituti mutuanti.

Le gare andate deserte per l'aggiudicazione dei lavori ammessi a godere dei contributi della presente legge, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento e sono espletate senza alcuna autorizzazione.

In relazione alla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, è concessa una integrazione del contributo sulla maggiore spesa entro il limite del 10 per cento dell'importo inizialmente ammesso a godere dei benefici di cui al precedente art. 1.

La progettazione e la realizzazione delle opere assistite dai contributi regionali di cui alla presente legge possono essere effettuate mediante appalto concorso con il sistema della concessione previa autorizzazione della giunta regionale.

Una quota pari al 10 per cento dei finanziamenti di lire 2.562.870.000 previsti dalla presente legge è riservata per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dagli appalti in aumento di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 12.

*Assistenza regionale nella progettazione delle opere*

Per la progettazione delle opere assistite dai contributi previsti nella presente legge, gli enti beneficiari sprovvisti di propri uffici tecnici adeguatamente attrezzati, possono chiedere al presidente della giunta regionale di potersi avvalere degli uffici tecnici della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica.

L'assistenza degli uffici tecnici regionali è gratuita; restano a carico degli enti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente i soli oneri relativi alla corresponsione delle indennità previste dalla legge per i sopralluoghi da effettuarsi dal personale dei detti uffici tecnici.

Art. 13.

*Pagamento dei contributi in annualità costanti*

I contributi in annualità costanti sono erogati direttamente agli enti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui, con provvedimento del presidente della Regione.

Quando il mutuo sia contratto per durata inferiore a quello della concessione del contributo, il contributo della Regione è corrisposto direttamente all'ente beneficiario dalla data di scadenza del mutuo al termine stabilito per la concessione.

I contributi sono altresì corrisposti agli enti beneficiari nel caso di riscatto dei mutui prima della scadenza, con decorrenza dalla dichiarazione dell'avvenuto riscatto da parte degli enti mutuanti.

I contributi regionali possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri istituti autorizzati dalle leggi dello Stato.

Art. 14.

*Fidejussione della Regione*

I mutui da contrarsi dagli enti locali per il finanziamento delle opere ammesse a beneficiare del contributo regionale sono garantiti dalla Regione mediante fidejussione concessa con decreto del presidente della Regione.

Per gli effetti di cui al comma precedente, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti mutuanti.

Art. 15.

*Non cumulabilità dei contributi*

Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre eventualmente concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici per le medesime finalità.

Art. 16.

*Disposizioni finanziarie*

Per la concessione dei contributi previsti all'art. 2 e all'art. 5, punto 2), della presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno trentacinquennale:

1) per i contributi nella costruzione di opere fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue, L. 944.000.000;

2) per i contributi nella costruzione di opere acquedottistiche, L. 956.000.000;

3) per i contributi nella costruzione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, L. 115.000.000;

4) per i contributi nella costruzione di metanodotti, lire 287.000.000;

5) per la costruzione di mercati all'ingrosso, L. 12.000.000;

6) per i contributi nella costruzione, ampliamento, riattamento e sistemazione di locali per autorimesse e officine e relativi impianti, L. 60.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di appositi capitoli da istituirsi nel titolo secondo - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con le seguenti denominazioni e le dotazioni controindicate:

« Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere di fognature e di impianti di depurazione delle acque reflue », L. 944.000.000;

« Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere acquedottistiche comprese quelle delle zone rurali », L. 956.000.000;

« Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di origine industriale », L. 115.000.000;

« Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di impianti di distribuzione del gas metano per usi domestici e industriali », L. 287.000.000;

« Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere per la costruzione di mercati all'ingrosso », L. 12.000.000;

« Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali o di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori, per costruzione, ampliamento, riattamento e sistemazione di locali per autorimesse e officine e relativi impianti », L. 60.000.000.

Per gli anni successivi, si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti per effetto del comma precedente.

E' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per la concessione di contributi in capitale a favore di enti locali o di aziende pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori per l'acquisizione di materiale rotabile e per l'acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo secondo - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Contributi in capitale a favore di enti locali o aziende pubbliche o a partecipazione pubblica operanti nel settore degli autoservizi di linea per viaggiatori per l'acquisizione di materiale rotabile e per l'acquisizione alla gestione pubblica dei servizi di trasporti in linea extraurbani per viaggiatori » con la dotazione di L. 450.000.000.

Agli oneri di cui ai precedenti commi, pari complessivamente a L. 2.824.000.000 per l'anno 1975, e a L. 2.374.000.000 per gli anni dal 1976 al 2009 si fa fronte nel modo che segue. Per l'anno 1975, con i fondi del cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzati ai sensi della legge 25 febbraio 1955, n. 64, e per gli anni successivi mediante impiego di una parte della quota spettante alla Regione quale riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 14 della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1975 al 2009 la spesa di L. 200.000.000; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo secondo - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Fondo per la garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche assistite da benefici disposti da leggi regionali » e con la dotazione di L. 200.000.000.

Correlativamente è da istituirsi nel titolo quarto - Entrate provenienti dalla alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, dal trasferimento di capitale e dal rimborso di prestiti, dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1975, apposito capitolo con la denominazione « Recupero delle somme

anticipate in dipendenza della garanzia fidejussoria regionale sui mutui contratti da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche assistite da leggi regionali», con la dotazione di lire 200.000.000.

Per gli anni successivi gli oneri e gli introiti derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria saranno iscritti a carico dei capitoli corrispondenti.

Per il pagamento delle spese relative al recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione regionale è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000; le somme occorrenti sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo primo - Spese correnti, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione «Spese per il recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione regionale» e con la dotazione di L. 10.000.000, e a carico dei capitoli corrispondenti negli anni successivi; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con i maggiori proventi derivanti dal naturale incremento dei tributi regionali.

Art. 17.

Il ricavato del mutuo di cui all'art. 8 della presente legge è inscritto a carico dell'apposito capitolo da istituirsi nel titolo quinto, categoria quarta, dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1975 con la denominazione «Entrate derivanti dalla contrazione di mutui per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale» e con la dotazione di L. 2.100.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui all'art. 7 sono iscritte a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo secondo - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione «Contributi in conto capitale per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, di cui all'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25», con la dotazione di L. 2.100.000.000.

Art. 18.

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 17 sono calcolati in annue L. 386.500.000 per gli anni dal 1975 al 1984.

Alla spesa relativa all'anno 1975, di L. 369.800.000, per interessi e spese accessorie e L. 16.700.000, per il rimborso della quota capitale, si provvede, rispettivamente, con i fondi da iscrivere a carico dei seguenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975:

titolo I - rubrica XIV - «Interessi passivi sul mutuo contratto per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale», con la dotazione di L. 369.800.000;

titolo III - rubrica III - «Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione in zone rurali», con la dotazione di L. 16.700.000.

Per gli anni successivi si provvederà a carico dei capitoli corrispondenti a quelli da istituirsi per effetto del comma precedente.

Le spese di cui al presente articolo saranno fronteggiate con la quota del fondo per il finanziamento del piano regionale di sviluppo da assegnarsi alla regione Marche ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I capitoli da istituirsi per effetto del primo comma del presente articolo sono aggiunti all'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 19.

La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione delle entrate e della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni, i capitoli di cui agli articoli precedenti, con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Art. 20.
*Rinvio a norme statali*

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le leggi dello Stato che disciplinano le stesse materie.

Art. 21.
*Piano di spesa e programmi di investimento*

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono approvati il piano di spesa e i programmi di investimento per l'anno 1974 di cui all'allegato. *A.*

Art. 22.
*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 marzo 1975

TIBERI

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. **18.**

**Integrazione legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, finanziamenti di lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui da contrarsi dagli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, sono garantiti dalla Regione.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario, alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà a eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi legali, rimanendo sostituita agli enti mutuanti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli enti mutuatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui ai commi precedenti, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 30.000.000; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.

Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II «Spese in conto capitale» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione «Pagamento per conto degli enti ospedalieri di rate di ammortamento di mutui da essi contratti, per i lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri, garantiti dalla Regione» con la dotazione di L. 30.000.000.

Correlativamente è da istituirsi nel titolo IV «Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di prestiti dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1975» apposito capitolo con la denominazione «Recupero di somme pagate per conto degli enti ospedalieri per rate di ammortamento dei mutui da essi contratti, per lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri, garantiti dalla Regione» con la dotazione di L. 30.000.000.

Per gli anni successivi gli oneri e gli introiti derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria saranno iscritti a carico dei capitoli corrispondenti.

Per il pagamento delle spese relative al recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000; le somme occorrenti sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione «Spese per il recupero dei crediti derivanti dalla prestazione della fidejussione regionale, il finanziamento del completamento dei complessi ospedalieri» e con la dotazione di L. 10.000.000, e a carico dei capitoli corrispondenti negli anni successivi.

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con impiego di quota parte dei fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione delle entrate e della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni, i capitoli di cui agli articoli precedenti con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 marzo 1975

TIBERI

## LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 19.
**Rifinanziamento della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, concernente provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 26 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso regionale sulle rate di ammortamento e sugli interessi di preammortamento dei mutui contratti ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, concernente provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti, è autorizzato per l'anno finanziario 1975 il limite di impegno di lire 1.000.000.000.

Le annualità relative da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono determinate in annui 1.000.000.000 dal 1975 al 1995 ivi compresi gli oneri relativi agli interessi di preammortamento.

L'interesse per il periodo di preammortamento e la rata annua di ammortamento, a carico del beneficiario, sono elevati rispettivamente al 4,10 per cento e al 6 per cento nelle operazioni per le quali il contratto di mutuo è stipulato posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'art. 4 della legge 14 gennaio 1974, n. 1, è così modificato:

I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi a favore:

1) di proprietari coltivatori diretti che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione sul fondo di proprietà;

2) di proprietari, concedenti a mezzadria o in affitto, che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione a servizio del fondo concesso a mezzadria o in affitto. In tal caso il concorso della Regione sarà dato con priorità ai concedenti che trasformino il contratto di mezzadria in affitto per una durata di almeno 10 anni dalla data di ultimazione dell'opera.

I mutui sono altresì concessi agli affittuari per gli eventuali ampliamenti delle case rurali ai sensi degli articoli 11, 14 e 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine l'ente di sviluppo nelle Marche è autorizzato a concedere a favore degli affittuari coltivatori diretti idonea garanzia in sostituzione di quella ipotecaria.

Art. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione « Concorso regionale sui mutui contratti per il riattamento, ammodernamento e ricostruzione delle case per coltivatori diretti » e con la dotazione di L. 1.000.000.000; per gli anni dal 1976 al 1995 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente primo comma si provvederà:

per l'anno 1975:

*a*) quanto a L. 325.000.000, con i fondi di cui al cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

*b*) quanto a L. 350.000.000, con i maggiori proventi della tassa di circolazione;

*c*) quanto a L. 325.000.000, mediante riduzione del capitolo 2147001 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975;

le annualità relative agli anni successivi saranno fronteggiate mediante impiego di parte della quota spettante alla regione Marche sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non sia possibile provvedere con altre nuove maggiori entrate o riduzione di spese.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, apposito capitolo avente la denominazione e la dotazione indicata nel primo comma precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 marzo 1975

TIBERI

(484)

## LEGGE REGIONALE 26 marzo 1975, n. 20.
**Nuove norme sull'ordinamento dell'ente di sviluppo nelle Marche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 2 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Compiti dell'ente*

Le norme della presente legge disciplinano, sino a quando non sarà provveduto con legge regionale al riordino dell'ente di sviluppo nelle Marche istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, la composizione e le funzioni degli organi dell'ente.

L'ente di sviluppo nelle Marche svolge i compiti previsti dalle vigenti leggi, in coerenza con la politica di programmazione e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del consiglio regionale.

Svolge inoltre funzioni e compiti che gli siano affidati dalla Regione la quale esercita la vigilanza e la tutela e ne coordina le attività con quella degli altri enti, organizzazioni e associazioni operanti nel settore agricolo.

Art. 2.
*Organi statutari*

Gli organi dell'ente sono:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il comitato esecutivo;
il collegio dei sindaci.

Art. 3.
*Composizione del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale ed è composto oltre che dal presidente dell'ente da:

*a)* ventidue elementi rappresentativi delle categorie agricole, di cui quindici dei coltivatori diretti compresi i mezzadri, quattro degli agricoltori compresi i concedenti a mezzadria, tre dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni regionali;

*b)* sei rappresentanti della cooperazione agricola designati dalle organizzazioni regionali delle cooperative maggiormente rappresentative facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;

*c)* dieci rappresentanti della Regione scelti dal consiglio regionale, con voto limitato a sette, tra tecnici agricoli ed esperti in problemi di sviluppo economico e sociale, dei quali almeno uno iscritto all'ordine degli agronomi e uno all'albo dei periti agrari, esistenti nella Regione;

*d)* due rappresentanti del personale dell'ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dal presidente dell'ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione la sostituzione avviene con la procedura prevista nei commi precedenti.

Art. 4.
*Compiti del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente e provvede:

*a)* a deliberare, entro i termini stabiliti dalla legge regionale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

*b)* a formulare i programmi di attività dell'ente;

*c)* a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente, nonchè l'organizzazione dei servizi;

*d)* a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;

*e)* alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, del vice presidente e del comitato esecutivo previsto dal successivo art. 7;

*f)* ad approvare il regolamento del personale e quello di contabilità.

Art. 5.
*Funzionamento del consiglio di amministrazione*

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro mesi e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei consiglieri o dal collegio dei sindaci.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.
*Il presidente*

Il presidente dell'ente è nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione del consiglio regionale e dura in carica quattro anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

Art. 7.
*Il comitato esecutivo*

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da nove membri eletti in seno al consiglio.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione; esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione; delibera per i contratti, rinunce e transazioni sino al limite di lire 50 milioni.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Art. 8.
*Collegio sindacale*

Il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, è nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione del consiglio regionale.

Il presidente del collegio sindacale è scelto tra i sindaci effettivi designati dal consiglio regionale ed è nominato con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta.

Il numero dei componenti effettivi il collegio è elevato a quattro qualora si verifichi l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Il collegio sindacale dura in carica quanto il consiglio dell'ente.

Il collegio dei sindaci:

*a)* esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;

*b)* controlla la gestione dell'ente;

*c)* elabora ogni sei mesi una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente e la trasmette al presidente della giunta regionale.

I sindaci partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione; il presidente del collegio sindacale partecipa anche alle sedute del comitato esecutivo dell'ente.

Art. 9.
*Incompatibilità*

Non possono far parte del consiglio né del collegio sindacale dell'ente i senatori, i deputati, i consiglieri regionali.

Il presidente e i consiglieri non possono aver parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della Regione, forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.

Art. 10.
*Il direttore*

All'ente è preposto un direttore nominato con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 53 dello statuto regionale.

La durata dell'incarico non può superare i quattro anni, salvo riconferma.

Con il provvedimento di nomina è stabilito il trattamento economico.

Il direttore sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.

Il direttore è il segretario del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 11.
*Regolamento organico*

Le norme del regolamento organico relative alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente dovranno uniformarsi a quelle che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti della Regione.

Art. 12.
*Approvazione delle delibere*

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo devono essere trasmesse al presidente della giunta regionale.

Il bilancio preventivo è esaminato e ratificato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 40 dello statuto.

Il conto consuntivo unitamente all'inventario dei beni patrimoniali viene trasmesso al presidente della giunta per essere allegato al conto consuntivo della Regione ai sensi dell'art. 41 dello statuto.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b)* del precedente art. 4 sono approvate dal consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1972, n. 5.

Le deliberazioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)*, del precedente art. 4 devono essere sottoposte all'approvazione della giunta regionale. Le stesse divengono esecutive se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la giunta non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

Art. 13.
*Vigilanza*

Il presidente della giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal presidente della giunta con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio regionale.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione il presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 14.
*Indennità*

Al presidente, al vice presidente, ai componenti del comitato esecutivo è dovuta una indennità di carica.

Ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci revisori è dovuto un gettone di presenza.

Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono fissati dalla giunta regionale.

Art. 15.
*Patrimonio dell'ente*

L'ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'ente si provvede:

*a*) con le rendite patrimoniali;

*b*) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;

*c*) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie;

*d*) con i proventi riscossi per servizi e attività;

*e*) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 16.
*Disposizioni finali*

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 marzo 1975

TIBERI

---

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1975, n. 21.

**Modifica degli articoli 8 e 18 della legge regionale n. 17 del 20 marzo 1975 concernente « Provvedimenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di competenza e di interesse degli enti locali ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 2 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale recante « Provvedimenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di competenza e di interesse degli enti locali » (legge regionale n. 17 del 20 marzo 1975) è sostituito dal seguente:

« Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del programma di elettrificazione in zone rurali, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 2.100.000.000, alle migliori condizioni praticate dal mercato finanziario, purchè il tasso di interesse annuo non superi il limite del 14 per cento, da estinguersi nel periodo massimo di anni 30 a rate costanti posticipate con gli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni, o con istituti o enti assicurativi e previdenziali autorizzati per legge.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese accessorie necessarie al suo perfezionamento fanno carico alla Regione ».

Art. 2.

L'art. 18 della legge regionale di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'onere complessivo annuale per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 8 della presente legge è previsto in L. 308.000.000 e farà carico ai bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2004, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Alla spesa relativa all'anno 1975, comprensiva di L. 302.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie, e di L. 6.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione: "Interessi passivi e spese accessorie relative al mutuo contratto per la realizzazione di un programma di elettrificazione di zone rurali" con la dotazione di L. 302.000.000; "Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione in zone rurali" con la dotazione di L. 6.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà a carico dei capitoli corrispondenti a quelli da istituirsi per effetto del comma precedente.

Alle spese di cui al presente articolo si fa fronte con impiego di una parte della quota del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo da assegnarsi alla regione Marche, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, semprechè non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.

I capitoli di bilancio concernenti gli oneri per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 8 sono compresi nell'elenco delle spese obbligatorie ».

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni, i capitoli di cui all'articolo precedente, con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 marzo 1975

TIBERI

(485)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760230)